APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CONTO DI AZIONE SPECIALE A FAVORE DEI PAESI A BASSO REDDITO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI MEMBRI DI DETTA COMUNITA', DA UNA PARTE, E L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (IDA), DALL'ALTRA, FIRMATO A BRUXELLES IL 2 MAGGIO 1978

Art. 5 (Accordo Titolo II)

In conformita' delle procedure consuete dell'Associazione, l'Amministratore e' autorizzato ad esigere da ciascun beneficiario di un credito d'azione speciale che quest'ultimo paghi periodicamente all'Associazione una tassa di servizio pari a tre quarti dell'uno per cento (3/4 dell'1%) annuo, pagabile in qualsiasi moneta ammessa dall'Associazione, e calcolata sulla parte del capitale del credito incassata e non rimborsata per compensarla dei servizi resi ai sensi del presente accordo. Gli importi pagati per questa tassa sono pagati direttamente all'Associazione e le competono.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri di detta Comunita', da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978
Estremi	Legge 8 gennaio 1979, n. 15
Partizione	Accordo Titolo II
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-per-la-gestione-del-conto-di/accordo-titolo-ii-art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Bruxelles il 2 maggio 1978 · Art. 5 (Accordo Titolo II)